



UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE OSSERVATORIO CARCERE

Prime riflessioni sul d.d.l. n. 2568 riguardante le modifiche del Codice di Procedura Penale e dell'Ordinamento penitenziario a favore delle detenute madri

Il 30 marzo 2011 il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il d.d.l. n. 2568 riguardante le modifiche del Codice di Procedura Penale e dell'Ordinamento penitenziario a favore delle detenute madri.

L'Unione delle Camere Penali Italiane non può che accogliere con favore tale provvedimento legislativo che elimina dal nostro Ordinamento quelle norme che, in violazione dei principi costituzionali di tutela della maternità e dell'infanzia, fino ad ora hanno impedito alle madri detenute di poter allevare i propri bambini al di fuori del carcere.

Tuttavia, ancora una volta, così come per il decreto c.d. "svuota-carceri", il testo di legge risulta troppo timido e sembra non tener conto del quadro normativo esistente e delle consolidate interpretazioni giurisprudenziali.

Nel testo licenziato (art. 1) si prevede, modificando l'art. 275 co. 4° c.p.p., l'innalzamento del limite di età del minore (da 3 a 6 anni) quale circostanza ostativa all'applicazione o al mantenimento della custodia cautelare in carcere della madre (o del padre, alle condizioni ivi previste).

Ed invero, il perdurante richiamo ad "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza", non meglio specificate, rischia comunque di consentire l'applicazione della misura, anche nelle ipotesi oggi introdotte, soprattutto nei confronti dei soggetti appartenenti a fasce sociali più deboli, con la paradossale conseguenza di vedere detenuti bambini sino ai sei anni di età.

L'art. 285 bis c.p.p. consente al giudice la facoltà (non l'obbligo) di disporre la misura cautelare presso un *istituto a custodia attenuata per madri* (ICAM).

Tuttavia oggi è presente ed operativa in Italia una sola struttura, l'ICAM di Milano, mentre il d.d.l. approvato rinvia sul punto: "a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario e comunque a decorrere dal 1° Gennaio 2014", salva la possibilità di utilizzare nel frattempo i posti già disponibili presso gli Istituti a custodia attenuata, oggi individuati ma non operativi per carenza di fondi.

Inoltre l'ipotesi di cui all'art. 21 ter o.p. nel prevedere le visite al minore infermo in caso di imminente pericolo di vita e di gravi condizioni di salute, sembra limitarsi ai casi già regolati dai permessi ex art. 30, mentre non è stato previsto il caso di assistenza continuativa nell'ipotesi di malattia grave del bambino.

L'art. 3 ha modificato il testo della detenzione domiciliare, di cui all'art. 47 ter o.p., prevedendo la possibilità (per le sole madri, giusto il richiamo alla lett. a) e non anche alla lett. b) del co. 1 della norma) di spiare la pena in casa famiglia protetta.

Inoltre l'art. 47 quinquies è stato modificato prevedendo la possibilità per le detenute madri di prole non maggiore di anni 10 di scontare almeno un terzo della pena, o 15 anni per condanne all'ergastolo, presso un ICAM ovvero, in assenza delle circostanze ivi previste, in altri luoghi privati e/o pubblici.



Tale norma pare evidentemente avere una ratio non comprensibile posto che detto limite è comunque inferiore alla pena espianda.

A tal proposito occorre rilevare come tale articolo non contempli i padri, con evidente violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Peraltro sono state escluse dal beneficio le condannate per i delitti di cui all'art. 4 bis o.p., riproponendo ancora una volta lo schema del doppio binario, da sempre avversato dall'Unione delle Camere Penali, poiché contrario all'art. 27 co. 3. Ancor più grave appare tale limite laddove si vorrebbe tutelare il minore e favorire il rapporto madri e figli, cosa che dovrebbe avvenire a prescindere dal titolo di reato.

Ed ancora, a fronte di una costante interpretazione restrittiva per quanto riguarda la concessione delle misure anche al padre in caso di madre assolutamente impossibilitata, sarebbe stato opportuno eliminare quell'“assolutamente” che ha finora impedito la concreta applicazione della norma.

Per ultimo l'art. 4 rimanda ad apposito decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, la determinazione delle case-famiglia protette.

Sul punto l'Unione delle Camere Penali e l'Osservatorio Carcere evidenziano che il d.d.l. n. 1129, recante misure per la creazione di case-famiglie per detenute con figli minori, prevedeva al contrario una norma che individuava nel dettaglio le funzioni e l'organizzazione di dette strutture. Inoltre l'art. 5 del d.d.l. individua la copertura finanziaria degli ICAM, riferita alle risorse indicate in ordine alla finanziaria 2010, con riserva rispetto agli effetti stimati in termini di indebitamento netto: la prudenziale previsione induce a dubitare dell'effettivo realizzo degli ICAM, e comunque a ritenere che le risorse che verranno effettivamente utilizzate saranno insufficienti a realizzare le finalità previste dal d.d.l.

L'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane si augura che, da un lato, il Governo realizzi al più presto le strutture che consentano effettivamente alle madri detenute di poter allevare i propri bambini in un luogo che non sia il carcere, e che, d'altro lato, la Magistratura di Sorveglianza applichi tali misure tenendo conto che in gioco vi sono valori costituzionalmente garantiti quali la tutela della maternità e dell'infanzia.

L'Osservatorio Carcere vigilerà affinché il Governo e la magistratura diano effettiva attuazione alla legge e segnalerà ogni stortura e inadempienza.

Roma, 5 aprile 2011

L'Osservatorio Carcere